

N. 68079 Repertorio N. 31247 Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di ottobre.

In Villasanta, nel mio studio in Piazza C. Pavese n. 4. Avanti a me dottor Josè Carbonell Notaio in Villasanta, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono comparse:

SIRONI ALESSIA nata a Giussano l'1 febbraio 1975, residente in Giussano, via Carroccio n. 37, codice fiscale SRN LSS 75B41 E063E

SCIORTINO MARIARITA nata a Palermo il 22 settembre 1977, residente in Milano, via Punta Licoso n. 14, codice fiscale SCR MRT 77P62 G273U

PIANEZZOLA ALESSIA nata a Giussano il 29 dicembre 1991, residente in Seveso, via Esculapio n. 25, codice fiscale PNZ LSS 91T69 E063F

SINACORI GIUSEPPA nata a Castelvetro il 17 maggio 1968, residente in Muggiò, via Pavia n. 10, codice fiscale SNC GPP 68E57 C286I

BIGNOTTI CRISTINA nata a Cuggiono il 29 ottobre 1976, residente in Parabiago, via Mascagni n. 18, codice fiscale BGN CST 76R69 D198S.

Dette Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

1) Viene costituita tra le signore SIRONI ALESSIA, SCIORTINO MARIARITA, PIANEZZOLA ALESSIA, SINACORI GIUSEPPA e BIGNOTTI CRISTINA, cittadine italiane, l'associazione denominata

"ACTO LOMBARDIA - ALLEANZA CONTRO IL TUMORE OVARICO -
ENTE DEL TERZO SETTORE"
in sigla "ACTO LOMBARDIA E.T.S."

L'associazione assume, agli effetti fiscali, la qualifica di "Ente del Terzo Settore" adottandone l'acronimo "E.T.S." ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

La sede dell'associazione è fissata in Monza, via G.B. Mauri n. 9.

L'Associazione opera nell'ambito della Regione Lombardia, è apartitica ed aconfessionale e fonda la propria struttura associativa su principi solidaristici e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, che verrà iscritta nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha come compito istituzionale primario quello di promuovere iniziative nei confronti delle

REGISTRATO

a Monza

Il 12 novembre 2018

serie 1T

al n. 32110

Euro 356,00

donne colpite da carcinoma ovarico o a rischio di contrarlo, mirando a ridurre la mortalità tramite il sostegno della ricerca scientifica, la promozione della diagnosi precoce e dell'accesso a cure di qualità.

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza anche indiretta:

- 1) informare e sensibilizzare donne e medici sulle problematiche del tumore ovarico, escludendo attività di formazione ai medici e al personale paramedico;
- 2) identificare e promuovere la diffusione di programmi di screening dedicati;
- 3) raccogliere e fornire alle donne le informazioni necessarie per massimizzare l'efficacia delle prime fasi di cura;
- 4) promuovere nel diretto ed esclusivo interesse delle donne colpite dalla malattia un sistema di monitoraggio dei centri oncologici per individuare, mettere a conoscenza delle donne e incentivare lo sviluppo di "best practice";
- 5) promuovere iniziative volte a diffondere prevenzione e stili di vita corretti, oltre che reperire risorse per finanziare la ricerca e la sperimentazione di nuove cure, all'interno dell'attività di beneficenza indiretta come sopra definita e nelle modalità prescritte dalla Legge.

Nel perseguimento degli scopi sociali l'Associazione:

- a) svolge attività sinergiche con istituzioni, enti ed organismi che operano nell'ambito socio sanitario;
- b) si avvale della consulenza medico-scientifica di centri di alta specializzazione del carcinoma ovarico, individuati dal Consiglio di Amministrazione ricorrendo all'eventuale istituzione di un proprio comitato tecnico-scientifico;
- c) promuovere la raccolta di denaro e beni per il perseguimento degli scopi statutari attraverso le raccolte pubbliche di fondi nelle modalità e nei limiti dell'art. 143, comma 3, lettera a) del D.P.R. 917/86;
- d) promuove campagne di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica e in particolare delle donne in quanto soggetti a rischio.

Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà anche:

- svolgere iniziative di carattere socio-culturale;
- effettuare ogni altra attività anche commerciale connessa funzionalmente al raggiungimento degli scopi associativi, così come consentita agli enti non commerciali;
- costituire e detenere quote di società e partecipare

ad enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per svolgere attività connesse con i suoi fini istituzionali.

È fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

Il tutto come meglio e più ampiamente precisato all'art. 2 dello statuto che, previa lettura da me datane e sottoscrizione per approvazione, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione sarà retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove membri, che durano in carica cinque anni.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione.

L'Associazione è disciplinata dalle norme previste dallo statuto allegato.

Organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea degli associati, il Consiglio di Amministrazione; il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario, l'eventuale Revisore Unico o Collegio dei Revisori e Comitato Tecnico-scientifico.

Vengono nominati membri del Consiglio di Amministrazione tutti i soci, in epigrafe generalizzati, i quali durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

i neoeletti Consiglieri procedono, seduta stante, alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario.

Sono eletti:

Presidente la signora SIRONI ALESSIA

Vice Presidente la signora SCIORTINO MARIARITA

Tesoriere PIANEZZOLA ALESSIA

Segretario SINACORI GIUSEPPA

le quali accettano la carica dichiarando di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o di ineleggibilità.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione.

L'Associazione può chiedere il riconoscimento ai sensi di legge.

Io Notaio ho dato lettura dell'allegato.

E richiesto

io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto alle Comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio, alle ore diciassette e trenta.

Consta

il presente atto di due fogli scritti da persona di mia

fiducia e in parte da me Notaio per sei facciate e fin
qui di questa.

F.TO ALESSIA SIRONI

F.TO MARIARITA SCIORTINO

F.TO CRISTINA BIGNOTTI

F.TO SINACORI GIUSEPPA

F.TO ALESSIA PIANEZZOLA

F.TO JOSE' CARBONELL

ALLEGATO "A" AL N. 68079/31247 DI REP.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ACTO LOMBARDIA - ALLEANZA CONTRO IL TUMORE OVARICO -
ENTE DEL TERZO SETTORE"

in sigla "ACTO LOMBARDIA E.T.S."

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita un'Associazione con la qualifica di "Ente del Terzo Settore" adottandone l'acronimo "E.T.S." ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, sotto la denominazione

"ACTO LOMBARDIA - ALLEANZA CONTRO IL TUMORE OVARICO -
ENTE DEL TERZO SETTORE"

in sigla "ACTO LOMBARDIA E.T.S."

Essa ha sede nel Comune di Monza.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2

SCOPO - OGGETTO

L'associazione opera nell'ambito della Regione Lombardia, è apartitica ed aconfessionale e fonda la propria struttura associativa su principi solidaristici e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, che verrà iscritta nel registro unico nazionale del Terzo Settore.


L'Associazione ha come compito istituzionale primario quello di promuovere iniziative nei confronti delle donne colpite da carcinoma ovarico o a rischio di contrarlo, mirando a ridurre la mortalità tramite il sostegno della ricerca scientifica, la promozione della diagnosi precoce e dell'accesso a cure di qualità.

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza anche indiretta:

- 1) informare e sensibilizzare donne e medici sulle problematiche del tumore ovarico, escludendo attività di formazione ai medici e al personale paramedico;
- 2) identificare e promuovere la diffusione di programmi di screening dedicati;
- 3) raccogliere e fornire alle donne le informazioni necessarie per massimizzare l'efficacia delle prime fasi di cura;
- 4) promuovere nel diretto ed esclusivo interesse delle donne colpite dalla malattia un sistema di monitoraggio

Quera
Anna Rigatella

Donatiana
Naida LM
Georgina B. Biondi



dei centri oncologici per individuare, mettere a conoscenza delle donne e incentivare lo sviluppo di "best practice";

5) promuovere iniziative volte a diffondere prevenzione e stili di vita corretti, oltre che reperire risorse per finanziare la ricerca e la sperimentazione di nuove cure, all'interno dell'attività di beneficenza indiretta come sopra definita e nelle modalità prescritte dalla Legge.

Nel proseguimento degli scopi sociali l'Associazione.

a) svolge attività sinergiche con istituzioni, enti ed organismi che operano nell'ambito socio sanitario;

b) si avvale della consulenza medico-scientifica di centri di alta specializzazione del carcinoma ovarico, individuati dal Consiglio di Amministrazione ricorrendo anche nell'eventuale istituzione di un proprio comitato tecnico-scientifico;

c) promuove la raccolta di denaro e beni per il perseguimento degli scopi statutari attraverso le raccolte pubbliche di fondi nelle modalità e nei limiti prescritti dall'art. 143 comma 3, lettera a) del D.P.R. 917/86;

d) promuove campagne di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica e in particolare delle donne in quanto soggetti a rischio.

Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà anche:

- svolgere iniziative di carattere socio-culturale;
- effettuare ogni altra attività anche commerciale connessa funzionalmente al raggiungimento degli scopi associativi, così come consentita agli enti non commerciali;
- costituire e detenere quote di società a partecipare ad enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per svolgere attività strettamente connesse con i suoi fini istituzionali.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

ARTICOLO 3

SOCI

Gli Associati si dividono in due categorie: fondatori ed ordinari.

Sono Associati Fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono Associati Ordinari le persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti regolarmente iscritte nel Libro degli Associati, ed accettate dal Consiglio di Amministrazione.

Per tutti gli Associati vige l'uniformità del rapporto associativo ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli Associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Essi hanno diritto di votare nelle assemblee e di partecipare alle attività della Associazione secondo le modalità definite con apposito regolamento.

ARTICOLO 4

AMMISSIONE

La richiesta di divenire Associato è rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La decisione in ordine all'accettazione o meno del nuovo Associato spetta al Consiglio di Amministrazione, che non è tenuto a motivare la propria decisione.

ARTICOLO 5

QUOTA ANNUALE

Tutti gli Associati devono corrispondere la quota annuale nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto di ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione.

ARTICOLO 6

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualifica di Associato si perde per:

- morte od estinzione;
- recesso;
- esclusione per mancato versamento della quota annuale associativa, prolungata inadempienza degli obblighi assunti, per gravi motivi o per il mancato rispetto dei regolamenti eventualmente emanati.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può limitarsi a sospendere l'Associato in tutto o in parte nei suoi diritti nei confronti dell'Associazione per il periodo che riterrà più opportuno.


La qualità di Associato non è trasmissibile ad alcuni titoli.

Gli Associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione.

Gli Associati receduti o esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, ed i loro eredi non possono ripetere i contributi versati e non

Giuseppe
Adrian Proietto

Donatoni
Archi
Giuseppe Bignardi



possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 7

ESERCIZI FINANZIARI - RENDICONTO ANNUALE AVANZI DI GESTIONE

Gli esercizi finanziari si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto alla redazione del rendiconto annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il trenta aprile di ogni anno.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 8

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative e contributi degli Associati;
- contributi dei privati, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive strumentali e direttamente connesse a quelle istituzionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- beni di proprietà o comunque acquisiti e dagli avanzi di gestione derivanti dalle attività svolte dall'Associazione;
- ogni altra entrata in denaro o in natura.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi previsti dal presente Statuto.

ARTICOLO 9

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea degli Associati;

il Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di

Amministrazione quali rivestono anche le cariche,
rispettivamente, di Presidente e Vice Presidente
dell'Associazione;
l'eventuale Revisore Unico o Collegio dei Revisori;
l'eventuale Comitato Tecnico-Scientifico;
Il Segretario;
il Tesoriere.

Possono essere eletti quali componenti del Consiglio di
Amministrazione solo gli Associati in regola con il
pagamento della quota annuale. Tutte le cariche
associative sono rinnovabili.

ARTICOLO 10

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

10.1 - Convocazione

L'Assemblea viene convocata dal Presidente per iscritto
con lettera inviata almeno otto giorni prima della
riunione a mezzo del servizio postale, posta elettronica
o via fax: nella lettera devono essere indicati
esplicitamente data, luogo e ora della riunione e tutti
gli argomenti all'ordine del giorno.

Partecipano all'assemblea gli Associati in regola con il
versamento delle quote associative.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una
volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto
annuale.

L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o
impedimento dal Vice Presidente ovvero dalla persona
designata dagli intervenuti.

10.2 - Quorum

L'Assemblea è validamente costituita, in prima
convocazione, quando sia presente almeno la metà degli
Associati ed, in seconda convocazione, qualunque sia il
numero dei presenti.

Gli Associati che non possono partecipare alle riunioni
dell'Assemblea possono farsi rappresentare da un altro
Associato, conferendo apposita delega. Ciascun Associato
non può raccogliere più di due deleghe.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti degli
intervenuti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni di modifica del presente Statuto devono
essere prese, tanto in prima quanto in seconda
convocazione, con il voto favorevole della maggioranza
di almeno i 2/3 (due terzi) degli Associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole,
tanto in prima quanto in seconda convocazione, di almeno

*Super!
Hawa Pizzello*

*Donatoni
Neri L.R.
Enrico Bigon*



i 3/4 (tre quarti) degli Associati.

10.3 - Competenze

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- approvare il rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare in merito agli orientamenti generali delle attività dell'Associazione;
- deliberare in merito ai regolamenti redatti dal Consiglio di Amministrazione;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente il Presidente;
- nominare eventualmente il Collegio dei Revisori o il Revisore;
- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga o sull'eventuale scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dei Liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla Legge.

ARTICOLO 11

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto d un numero di membri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea degli Associati.

i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente, se questo non è già stato nominato dall'Assemblea, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

11.2 Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ovvero, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, ancora, su richiesta di almeno 2 (due) membri del Consiglio stesso, con avviso inviato a tutti i Consiglieri, a mezzo servizio postale, fax, posta elettronica o telegramma, almeno cinque giorni prima della data della riunione ed in caso di urgenza, con preavviso di almeno ventiquattro ore.

11.3 Competenze

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tra l'altro.

- la determinazione dell'indirizzo (via e numero civico) all'interno del Comune ove è posta la sede associativa;
 - le deliberazioni sui programmi di attività;
 - la redazione o la presentazione all'assemblea delle relazioni sull'attività dell'Associazione;
 - la redazione e la stesura dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - le deliberazioni circa l'ammissione degli Associati;
 - le deliberazioni circa la perdita o sospensione della qualità di Associato;
 - la redazione del rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio di ogni anno;
 - la predisposizione del bilancio preventivo entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno;
 - la determinazione dell'ammontare del contributo associativo annuale, fatta eccezione per quello relativo al primo anno, il quale verrà determinato in sede costitutiva dagli Associati;
 - la designazione di eventuali collaboratori per le attività dell'associazione anche tra i non Associati;
 - la nomina dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, il cui Presidente sarà nominato da e tra i medesimi componenti;
 - la gestione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione delle liberalità, dei contributi, dei crediti e al pagamento delle obbligazioni contratte
- Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti.

11.4 Quorum

il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo presidente, ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, ancora, da altro membro designato dai presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando ad esse partecipa la maggioranza dei suoi componenti presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

11.5 Sostituzione dei membri


Qualora venga meno uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può cooptare altri membri in sostituzione di quelli mancanti o rimettere l'opportuna delibera all'Assemblea nella sua prima riunione.

11.6 Compensi e rimborsi spese

Ai membri del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso; essi hanno esclusivamente diritto ai

Super
Quorum

Alonfi
Nesha
Carlo B. Bignardi



rimborso delle spese eventualmente sostenute, purché debitamente documentate.

ARTICOLO 12

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

il Presidente del Consiglio di Amministrazione riveste la funzione di Presidente dell'Associazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio di Amministrazione, li presiede e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per la rielezione degli organi medesimi.

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione riveste la funzione di Vice Presidente dell'Associazione.

In tutti i casi di assenza od impedimento del Presidente, le funzioni, i compiti ed i poteri attribuiti a quest'ultimo spettano al Vice Presidente.

ARTICOLO 13

SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle riunioni e provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei Libri Sociali, attende alla corrispondenza.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei Libri Contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14

REVISORE UNICO O COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea provvederà alla nomina del revisore Unico ovvero del Collegio dei Revisori quando lo ritenga opportuno o quando ciò sia imposto per legge.

Il Revisore Unico ovvero il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori, qualora nominato, è composto da 3 (tre) membri.

L'Assemblea delibera in merito al compenso del Revisore Unico, Collegio dei Revisori o del Revisore.

Il Revisore Unico ovvero i componenti del Collegio durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili e devono essere scelti tra persone di idonea capacità professionale, anche non Associati, iscritti

nell'apposito registro.

Il Revisore Unico ovvero il Collegio dei Revisori debbono dare atto della loro attività nella relazione di accompagnamento al rendiconto consuntivo.

ARTICOLO 15

REGOLAMENTI INTERNI

Uno o più regolamenti per l'attuazione delle norme del presente Statuto possono essere elaborati dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

I regolamenti possono essere modificati dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per le cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione.

I Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'Organismo di controllo, sceglieranno altro Ente del Terzo Settore operante in identico o analogo settore, cui obbligatoriamente devolvere l'intero patrimonio dell'Associazione, od altro ente avente scopi analoghi o fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Stefano Finai

Reide L.R.

Carlo Zignoni

Super' G. G. G.

Donna Rionzola

